



COMUNE DI AMBIVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla delibera di C.C. n. 29 del 29.09.2020

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 –Oggetto del Regolamento e principi generali
- Articolo 2 –Responsabile del Procedimento e Commissione di Gara

TITOLO II – INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

- Articolo 3 –Indagine di mercato
- Articolo 4 –Elenco di Operatori Economici

TITOLO III – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

- Articolo 5 -Soglie di riferimento e procedure di selezione
- Articolo 6 –Affidamento diretto
- Articolo 7 -Procedura negoziata senza bando
- Articolo 8 –Lavori di somma urgenza
- Articolo 9 –Contraente uscente e operatori già invitati ma non affidatari

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 10 –Notifiche e comunicazioni
- Articolo 11–Norma di rinvio
- Articolo 12 –Clausola di adeguamento normativo

ALLEGATO A: Elenco delle categorie per la costituzione degli elenchi di operatori economici per affidamento di lavori – servizi – forniture e servizi tecnici per importi inferiori alle relative soglie comunitarie.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 –OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento (nel seguito il "Regolamento") disciplina le modalità con le quali il Comune di Ambivere (nel seguito "Comune" o "Ente"), procede all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC.

2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

- (i) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- (iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
- (iv) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. L'attività contrattuale del Comune garantirà la qualità delle prestazioni acquisite e dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. E' possibile fare ricorso alle clausole sociali di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. L'Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 (nel seguito, anche solo il "Codice dei contratti pubblici" ovvero il "Codice"), si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.

5. Il Comune ricorre all'indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

6. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici.

7. Per la definizione di contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. ff), ll), nn), pp), ss), tt) del Codice che così statuiscono:

"ff) i "contratti sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato l;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

nn) i «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

pp) per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e ingegneria naturalistica;

ss) gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) gli «appalti pubblici di forniture» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, nonché quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice. Le indagini di mercato e le consultazioni di operatori economici sono prioritariamente effettuate sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti.

ART. 2 -RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COMMISSIONE DI GARA

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento e, laddove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché, nel caso di appalti pubblici di lavori, un Direttore dei Lavori.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato tra i dipendenti dell'Ente, sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. La specifica formazione professionale del RUP è soggetta a costante aggiornamento e commisurata al valore dell'affidamento.

4. Il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore.

5. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

6. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

7. Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 Codice, le disposizioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC. Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, comma 12 del Codice.

TITOLO II

INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

ART. 3 -INDAGINI DI MERCATO

1. Il Comune procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.

2. Le attività poste in essere dall'Ente in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.

4. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore presunto dell'affidamento (ove sia conoscibile), elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.

5. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Comune ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

ART. 4 -ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. Il Comune può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze. A

tale scopo, il Comune può, in ogni caso, continuare ad utilizzare gli elenchi già vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, previa revisione degli stessi, affinché sia garantita la loro compatibilità con quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida ANAC.

2. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti per le categorie di cui all'Allegato A al presente Regolamento.

3. Gli operatori economici già iscritti negli elenchi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritti di diritto nei nuovi elenchi, corrispondenti per categoria, fatta salva la verifica positiva del mantenimento e possesso dei necessari requisiti.

4. Il Comune una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

5. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Comune pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" un apposito avviso recante i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati. Nell'avviso sono inoltre indicate le modalità, tra le quali eventualmente anche il sorteggio, con le quali saranno individuati gli operatori da invitare alle singole procedure.

6. Il Comune procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno biennale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse.

7. In sede di revisione e aggiornamento, il Comune procede:

(i) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;

(ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;

(iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;

(iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.

L'elenco aggiornato e/o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti".

8. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco.

9. Il Comune procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo.

In tale ultimo caso, le istanze di iscrizione sono valutate dall'Ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiornamento/revisione degli elenchi.

La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione avviene tramite posta elettronica certificata nel termine indicato al primo periodo del presente paragrafo.

10. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:

(i) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;

(ii) la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata fatta richiesta di iscrizione.

11. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE.

L'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa.

12. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, il Comune procede a richiedere la dovuta integrazione. L'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente.

13. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici.

L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Comune.

14. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Comune circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. Il Comune, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

15. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:

- a. formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b. cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- c. procedure concorsuali, salvo i casi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice;
- d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
- f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g. affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
- h. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;

i. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.

TITOLO III

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 5 -SOGLIE DI RIFERIMENTO E PROCEDURE DI SELEZIONE

In applicazione dell'art. 36 del Codice, gli affidamenti sottosoglia, come modificato al comma 2 dalla Legge 11 settembre n. 120, art. 1, si distinguono in relazione alle seguenti procedure:

affidamento diretto	
LAVORI	FINO A 150.000€
SERVIZI E FORNITURE	FINO A 75.000€
SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, DI PROGETTAZIONE	FINO A 75.000€

Procedura negoziata senza bando		
LAVORI	SUPERIORE A 150.000,0€ FINO A 349.999,99€	5 OPERATORI
	DA 350.000,00€ FINO A 999.999,99€	10 OPERATORI
	DA 1.000.000,00€ SINO ALLA SOGLIA ART, 35 DLGS 50/2016	15 OPERATORI
SERVIZI E FORNITURE	DA 75.000,00€ SINO ALLA SOGLIA ART, 35 DLGS 50/2016	5 OPERATORI
SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, DI PROGETTAZIONE	DA 75.000,00€ SINO ALLA SOGLIA ART, 35 DLGS 50/2016	5 OPERATORI

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici individuati al precedente paragrafo 2.1., tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

ART. 6 -AFFIDAMENTO DIRETTO

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve indicare:

(i) l'interesse pubblico da soddisfare;

(ii) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare;

(iii) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;

(iv) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;

(v) le principali condizioni contrattuali.

3. L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Se del caso, l'onere motivazionale può venire integrato con l'acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento. Per procedere all'operazione di cui al precedente periodo l'Ente può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento che, a sua volta, rinvia all'Allegato A.

4. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione. Il possesso della qualificazione SOA per i lavori è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Il Comune verifica i requisiti di carattere generale con le modalità previste dal Codice e dalle Linee Guida dell'ANAC. Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del mercato elettronico, non occorre svolgere la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto quest'ultima è già effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

5. Il Comune motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto dei seguenti requisiti:

- (i) possesso da parte dell'operatore economico prescelto dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ove richiesti;
- (ii) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Comune deve soddisfare;
- (iii) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- (iv) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- (v) rispetto del principio di rotazione.

ART. 7 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

1. La procedura si articola in tre fasi:

- (i) svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo.
- (ii) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- (iii) stipulazione del contratto.

2. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b), (relativamente alla possibilità di procedere alla sottoscrizione senza dover attendere il termine dilatorio), e del comma 14 del Codice, relativamente alla forma del medesimo, con atto pubblico notarile informatico o in modalità elettronica secondo quanto di seguito stabilito:

a. col metodo della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro o per gli affidamenti mediante procedura negoziata;

b. mediante scrittura privata per gli affidamenti superiori a 40.000,00 euro e fino a 349.999,99 euro;

c. in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante per importi superiori;

d. qualora il responsabile del settore coincida con l'ufficiale rogante, si potrà procedere alla stipula mediante scrittura privata per gli affidamenti di appalti d'importo sino alla concorrenza della soglia massima prevista per gli affidamenti mediante Procedura negoziata senza bando, con riferimento alle soglie previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 50/2016) e dalle eventuali s.m.i. .

ART. 8 -LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di 200.000,00 Euro ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, anche servendosi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici e copertura di spesa, secondo quanto stabilito dall'art.163 del Codice.

ART. 9-CONTRAENTE USCENTE E OPERATORI GIÀ INVITATI MA NON AFFIDATARI.

1. Fermo restando il principio di rotazione sia degli inviti sia dell'affidamento, l'affidamento al contraente uscente, o la sua selezione ai fini della partecipazione a procedura negoziata semplificata avente il medesimo oggetto, deve essere sorretto da adeguata motivazione che può riguardare il ridotto numero di operatori presenti sul mercato, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, l'oggetto e le caratteristiche del mercato di riferimento.

2. Gli operatori economici già invitati alla selezione immediatamente precedente avente il medesimo oggetto ma non risultati aggiudicatari, possono essere nuovamente invitati alla nuova procedura previo provvedimento motivato fondato sulla ragionevole aspettativa circa l'affidabilità dell'operatore economico e la sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo ed economico atteso.

3. Il principio di rotazione di cui al presente articolo non si applica laddove l'affidamento avvenga per mezzo di procedura aperta al mercato nella quale il Comune non ponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

4. In ogni caso, il principio di rotazione di cui al presente articolo può essere derogato motivatamente nel caso di affidamenti aventi valore inferiore a 1.000,00 Euro. In tali circostanze peraltro fatto divieto di frazionare arbitrariamente ed elusivamente la commessa allo scopo di aggirare il principio della rotazione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 -NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Ente, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata all'operatore economico nel domicilio indicato nel contratto o nell'offerta.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Anche le comunicazioni da parte del contraente al Comune possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali comunicazioni, disposti da leggi e regolamenti.

ART. 11 -NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice dei Contratti ed alle Linee Guida emanate ed emanande dall'ANAC.

ART. 12 -CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

In base al principio generale di gerarchia delle fonti del diritto, il presente Regolamento si adeguerà automaticamente alle modifiche normative che dovessero intervenire senza necessità di successivi emendamenti approvati in Consiglio Comunale

ELENCO DELLE CATEGORIE PER LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI
OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI – SERVIZI – FORNITURE E
SERVIZI TECNICI PER IMPORTI INFERIORI ALLE RELATIVE SOGLIE COMUNITARIE

APPALTI DI LAVORI

Elenco delle categorie di lavori:

1. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
2. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
3. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
4. lavori di manutenzione di opere e impianti tra cui a titolo esemplificativo:
 - I. manutenzione delle opere relative alla viabilità;
 - II. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni di proprietà comunale, anche dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
 - III. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - IV. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - V. manutenzione e riparazione di strutture ed attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
 - VI. manutenzione e riparazione di strutture ed attrezzature scolastiche di competenza comunale.

APPALTI DI SERVIZI

Elenco delle categorie di servizi:

1. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature e mezzi;
2. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
3. servizi di telecomunicazione;
4. servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
5. servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione, aggiornamenti software e di gestione e manutenzione della rete;
6. servizi legali, contabili e tributari;
7. servizi relativi a visite e controlli sanitari del personale;
8. servizi pubblicitari;
9. servizi di pulizia degli edifici;
10. servizi di spedizione, imballaggio e spese postali;
11. eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
12. servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale;
13. servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;
14. servizi di cui all'allegato IX del Codice.

APPALTI DI FORNITURE

Elenco delle categorie delle forniture:

1. fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e ausili sanitari;
2. acquisti di alimenti e pasti per la gestione dei servizi di mensa ed altri servizi accessori;
3. fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
4. fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico al fine di garantire l'espletamento delle ordinarie attività svolte dall'Ente;
5. fornitura di programmi informativi (SW) e di apparecchiature informatiche (HW);
6. fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
7. fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale o per le campagne volte a promuovere i servizi resi dall'Ente;
8. fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;
9. fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
10. organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente Regolamento;
11. fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi.

APPALTI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI

Elenco delle categorie di servizi tecnici:

1. servizi rientranti nella categoria degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e gli altri incarichi ritenuti indispensabili a supporto dell'attività del RUP di cui all'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
2. servizi rientranti nella categoria degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di cui all'art. 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (ovvero di importo compreso tra 40.000,00 e 100.000,00 Euro);
3. incarichi di verifica e validazione e di perizia;
4. prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
5. i servizi di urbanistica e paesaggistica.